DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Art. 4

Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, e' ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente art. 1, e' corrisposto, a decorrere dal 1 agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 3. (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Versione in vigore dal 18 maggio 1962, non più in vigore dal 17 aprile 1963 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1954

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 23 ha disposto (con l'art. 7) che "L'assegno personale mensile previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, com modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e' ridotto, a decorrere dal 1° agosto 1954, di un importo pari ai due terzi dell'assegno integrativo mensile di cui al presente decreto, con arrotondamento del residuo assegno personale a lire 100 mensili per eccesso".

(4) La L. 8 novembre 1961, n. 1162 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno personale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile il primo comma dell'articolo 1 della presente legge".

(5) La L. 19 aprile 1962, n. 174 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge.

(6) La L. 19 aprile 1962, n. 175 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti

di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge".

(7) La L. 19 aprile 1962, n. 176 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge".

(8) La L. 19 aprile 1962, n. 177 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge".

(9) La L. 19 aprile 1962, n. 178 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)che "L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge".

(10) La L. 19 aprile 1962, n. 179 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge".

(11) La L. 19 aprile 1962, n. 180 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ai-diritti-compensi-e-proventi-percepiti-dal/art-4/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it